

n. 5713/2015 R.G.N.R.
n. 394/2017 R.G.Dib.
Sentenza del 5 dicembre 2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione Penale
in composizione monocratica

Il Giudice, Dott. Claudio Lara,
all'udienza del 05.12.2018, ha pronunciato e pubblicato, mediante
lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
CASALINI PAOLO, nato ad Arezzo, il 22.04.1960, con
domicilio ivi determinato, alla Via Michelangelo Buonarroti nr.
80.

-LIBERO, PRESENTE-

Difensore di fiducia:
Avv. Nucci Domenico, del foro di Arezzo.

IMPUTATO

Delitto di cui all'art. 595 commi 1, 2, 3 c.p. per avere offeso la
reputazione di Daniela Saitta e Francesca Pace comunicando con
più persone, attribuendo alle persone offese fatti determinati ed
utilizzando per la divulgazione un mezzo pubblicitario. In
particolare: redigeva e pubblicava nella testata on-line
"InformArezzo" - pubblicata nella rete Internet - uno scritto dal
titolo "EUTELIA: come lasciare sul lastrico 2500 lavoratori", che
aveva ad oggetto le vicende della procedura di amministrazione
straordinaria della EUTELIA spa, nella quale la Saitta e la Pace
avevano l'incarico di Commissari straordinari: in tale scritto si
afferitava che i commissari predetti avevano lo scopo di vendere
per 15 milioni di euro il patrimonio sociale che ne valeva, secondo
una stima peritale, circa 205; ragione per cui i commissari
avrebbero incaricato di una nuova stima il dottor Alessandro
Musacchio, e cioè un perito "molto amico di uno dei

nr. 1510/2018 Reg. Sent.
DATA DEL DEPOSITO 18.01.2019 Il Cancelliere dott.ssa Francesca Properzi
ART. 548 COMMA 3 C.P.P.
NOTIFICATO IL.....
APPELLO - RICORSO IL.....
PASSATA IN GIUDICATO IL
ESTRATTO ESECUTIVO-PM IL
ART. 27 REG. GEN.
ART. 28 REG. GEN.
SCHEDA

commissari”, il quale “sembra centrare l’obiettivo dei commissari, la perizia redatta da quest’ultimo fa scendere il valore di Eutelia fra i 22,5 e 32,5 milioni di euro...”, consentendo infine la vendita sottocosto a un compratore, con ciò chiaramente insinuando la mancanza di specchiatezza ed imparzialità in capo ai commissari straordinari della procedura. Tale insinuazione era rafforzata dalla frase, in una parte precedente del testo, secondo cui, sulla base di uno scritto anonimo noto al redattore (che comprendeva carteggi riservati tra i protagonisti della vicenda, carpi illegittimamente secondo lo stesso indagato) “si potrebbe desumere che dietro l’operazione di vendita della Eutelia non ci sia propria trasparenza”.

In Arezzo, il 21.3.2013.

PARTI CIVILI:

- PACE Francesca, con l’Avv. Vitigliano Ilaria, del foro di Roma;
- SAITTA Daniela, con l’Avv. Borzone Renato, del foro di Roma;
- EUTELIA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nella persona dei commissari straordinari Pace Francesca e Saitta Daniela, con l’Avv. Vitigliano Ilaria, del foro di Roma.

CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO:

Dott. Bernardo Albergotti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo emettersi sentenza di condanna alla pena di 600,00 euro di multa.

Il Difensore delle parti civili conclude chiedendo emettersi sentenza di condanna e richiede liquidazione dei danni come da conclusioni scritte che deposita per ciascuna parte ed alle quali integralmente si riporta, e deposita altresì nota spese;

Il Difensore dell’imputato conclude chiedendo emettersi sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 14.06.2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo citava direttamente a giudizio CASALINI Paolo innanzi al Giudice in composizione monocratica, per sentirlo rispondere del delitto di diffamazione, meglio precisato - in ordine alle circostanze di luogo e di tempo - nella rubrica. Alla prima udienza del 10.03.2017, presente l’imputato e regolari le notifiche, si costituivano parti civili Pace Francesca, Saitta Daniela ed ‘Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria’. La difesa dell’imputato chiedeva l’esclusione di Eutelia S.p.A., ma il Giudice, ritenendo che la stessa fosse astrattamente portatrice d un autonomo interesse giuridico danneggiato dal reato, rigettava l’eccezione ed ammetteva la sua costituzione come parte del processo. Era poi formalmente dichiarato aperto il dibattimento: le parti articolavano le rispettive richieste di prova - dichiarative e documentali - che il Giudice ammetteva.

Alle successive udienze del 22.09.2017 e 30.03.2018, la trattazione era differita in ragione del trasferimento ad altre funzioni del magistrato assegnatario e del prossimo smistamento del presente fascicolo su altro ruolo.

Il processo perveniva, di fronte a nuovo Giudice, all'udienza del 26.11.2018. In quella data, si procedeva alla rinnovazione delle precedenti richieste di prova. Erano poi esaminate le persone offese, parti civili costituite Saitta Daniela e Pace Francesca. Il Pubblico Ministero produceva gli allegati alla querela, mentre la difesa delle parti civili estratto della sentenza di fallimento per la società 'One Italia', nonché bilanci di 'CloudItalia Telecomunicazioni' per le annualità 2012-2015. All'esito, la medesima difesa delle parti civili dichiarava di voler rinunciare all'audizione di Musaiò Alessandro e, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale disponeva in conformità, revocando l'ordinanza ammissiva nella parte d'interesse.

All'ultima udienza del 05.12.2018, confluiva nel fascicolo del dibattimento la 'relazione di stima dei valori di mercato dei rami di azienda', datata 17.10.2011 dal Prof. Musaiò. Così definita l'attività istruttoria, le parti concludevano come in epigrafe riportato. Al termine della camera di consiglio, era pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo. Il deposito della motivazione veniva riservato nel termine di quarantacinque giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE in FATTO e in DIRITTO

1.

Il 01.06.2010 il Tribunale di Arezzo pronunciava l'insolvenza di Eutelia S.p.A. e, per l'effetto, apriva la gestione commissariale della stessa, affidata a Saitta Daniela, Pace Francesca e Vidal Gianluca. Il loro compito, fra gli altri, era quello di individuare, entro un anno dalla nomina, i rami d'azienda ancora appetibili, da collocare sul mercato, al fine di evitare che l'amministrazione straordinaria si convertisse in fallimento. Il ramo d'azienda afferente le attività informatiche era stato già dismesso il 15.06.2009, in favore della società 'Agile S.r.l.', nella cui compagine transitavano anche 2.000 dipendenti circa.

Gli amministratori straordinari incaricavano Corazza Giovanni Emanuele - professore ordinario di ingegneria presso l'Università di Bologna - di stimare il ramo delle telecomunicazioni, ovvero il valore dell'azienda comprensivo della fibra. Costui editava una prima bozza, nella quale indicava un valore complessivo pari a circa duecento milioni di euro. Tuttavia, Saitta, Pace e Vidal esprimevano al tecnico incaricato alcune osservazioni, dal momento che il primo valore attribuito sembrava fuori mercato, perchè non considerava lo stato della fibra ed i costi per la sua manutenzione, di cui si sarebbe dovuto far carico il potenziale acquirente. Per queste ragioni, recependo le sollecitazioni degli organi della procedura, Corazza stimava al ribasso il prezzo per la collocazione sul mercato dell'unità produttiva, individuandolo - questa volta - in cinquantotto milioni di euro.

Nel contempo, gli amministratori affidavano a Musaiò Alessandro - professore ordinario di economia aziendale presso l'università LUISS di Roma - una seconda perizia, che si distingueva dalla prima per l'oggetto, in quanto si chiedeva al tecnico di coniugare il valore

patrimoniale con quello reddituale dell'asset telecomunicazioni. Nel suo elaborato, Musaiò individuava un valore di stima oscillante tra i ventidue ed i trentadue milioni di euro.

Il 31.05.2012 si concretizzava poi la cessione del ramo d'azienda in parola nei confronti della 'CloudItalia Communications S.p.A.', unica società offerente, al prezzo di quindici milioni di euro. Si evitava, per l'effetto, la dichiarazione di fallimento della cedente 'Eutelia S.p.A.' e la (restante) forza lavoro era riassorbita nell'organigramma della cessionaria.

1.1

In data 20.03.2013, veniva pubblicato sul sito <http://eutelia.leeboan.com> - in forma anonima - un saggio che ricostruiva le vicende dell'amministrazione straordinaria di Eutelia. Il brano era interpolato da *links* a documenti di natura strettamente riservata, dei quali l'ignoto autore dello scritto era venuto in possesso mediante un accesso abusivo ai sistemi informatici in uso a Saitta Daniela.

Per questo episodio, ella presentava querela presso la Procura della Repubblica di Roma, nella quale faceva presente, oltre all'assoluta parzialità della dissertazione pubblicata su internet, la manipolazione dei documenti ad essa allegati, artatamente modificati per agevolare la ricostruzione dei fatti sottoposta all'attenzione del lettore.

2.

Il successivo 21.03.2013 appariva sul sito *InformArezzo* una pubblicazione firmata da CASALINI Paolo, articolista e direttore responsabile della predetta testata *on line*. Nel pezzo, che riportava sostanzialmente il medesimo titolo del brano di cui sopra, il giornalista faceva presente che il giorno prima era stato pubblicato - da fonte anonima - un articolo che rievocava le note vicende del caso Eutelia, dal quale era poi possibile consultare mail ed altri documenti riservati, indebitamente captati.

Si trattava, in particolare, di un *panflet*, dalla cui lettura *'si potrebbe desumere che dietro l'operazione di vendita della Eutelia, non ci sia proprio trasparenza. Ma attenzione, sono solo deduzioni'*. Proseguiva ricordando che *'[s]tamani il Corriere di Arezzo, ne ha pubblicato uno stralcio, depurando il contenuto di quelle parti che appaiono pericolose, o quantomeno illegali. Anche se il contenuto fosse autentico, cose di cui non possiamo essere certi, non vi è dubbio che detto contenuto è stato recuperato attraverso mezzi illeciti'*.

L'autore concludeva riportando i passaggi più significativi del testo in parola, precisando comunque che *'la parte che segue esprime giudizi di merito, assolutamente soggettivi. Il valore di mercato di una azienda, infatti, non si può pesare, ma dipende da fattori di mercato, assolutamente imponderabili'*.

3.

L'11.04.2013 Saitta Daniela, Pace Francesca e Gianluca Vidal depositavano presso la Procura della Repubblica di Arezzo - in proprio e nella loro veste di commissari straordinari di 'Eutelia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria' - atto di denuncia querela, ritenendo che la pubblicazione a firma CASALINI Paolo fosse offensiva della loro reputazione.

Secondo gli istanti, l'autore - recependo i passaggi più significativi dello scritto anonimo - avrebbe sottoposto all'attenzione del lettore una ricostruzione non veritiera delle vicende Eutelia, con ciò insinuando l'idea di una gestione opaca dell'operazione di cessione del ramo d'azienda, in ragione di rapporti tra organi della curatela e tecnici incaricati della stima, al limite del conflitto di interessi.

Sostenevano, in particolare, che l'operazione descritta aveva comunque determinato il salvataggio della compagine in decozione ed il mantenimento dei medesimi livelli occupazionali. Inoltre, i professionisti, chiamati a calcolare il valore della fibra e della sua redditività, erano di comprovata esperienza e nessuno di loro poteva vantare pregressi legami con gli organi della procedura.

Del resto, a voler simboleggiare come il valore riconosciuto in perizia fosse in linea con le dinamiche del mercato, soltanto un operatore manifestava un concreto interesse per l'acquisizione del ramo telecomunicazioni e se ne rendeva acquirente, ad un prezzo comunque al ribasso.

4.

Così brevemente ripercorse le note modali del fatto, appare evidente che taluni passaggi dell'articolo pubblicato in data 21.03.2013 da CASALINI Paolo sono, almeno in astratto, idonei a ledere la reputazione delle odierne parti civili costituite, in quanto inducono nel lettore il sospetto che la procedura attivata per la dismissione degli asset di 'Eutelia S.p.A.' sia stata gestita in modo poco trasparente. Questa considerazione può certamente svolgersi per la seconda parte del suo scritto, nella quale egli riporta fedelmente i brani più significativi dell'anonima pubblicazione.

Occorre, allora, verificare se, con particolare riferimento alla parte narrativa dell'articolo, sussista l'esimente del diritto di cronaca e di critica e se l'intenzione perseguita dall'autore della pubblicazione fosse davvero quella di diffamare gli organi dell'amministrazione straordinaria.

In altri termini, occorrerà riscontrare se, nel caso di specie, convergano quei requisiti che delimitano il corretto esercizio del suddetto diritto: verità della notizia, pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica, correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito. La valutazione dell'esimente che protegge il diritto di cronaca e critica presuppone, quindi, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione, con quello - costituzionalmente tutelato nell'art. 21 della Carta - alla libera manifestazione del pensiero.

Del resto, può accadere (e frequentemente accade) che la narrazione di un determinato accadimento, tipica espressione del diritto di cronaca, sia esposta unitamente a delle opinioni svolte dall'autore, tipica espressione del diritto di critica, così che la pubblicazione costituisce al tempo stesso esercizio di entrambi i diritti. In questi casi la valutazione della continenza linguistica si modulerà in ragione del singolo brano di quello scritto che si andrà ad esaminare.

4.1

Quanto al profilo della pertinenza, una delle ragioni che fondano l'esclusione dell'antigiuridicità della condotta lesiva che minaccia l'altrui reputazione è vista nell'interesse generale ed attuale alla conoscenza del fatto, ossia nell'attitudine della notizia a permettere ad ognuno di formare il proprio libero convincimento, nel campo della formazione culturale e scientifica.

In questa sede, preme evidenziare come i fatti che sono stati riportati dal giornalista CASALINI nel suo elaborato non possono che ritenersi di particolare interesse pubblico, per almeno due ordini di ragioni.

Innanzitutto, perché la vicenda 'Eutelia S.p.A.' era stata già seguita dalla stampa locale e nazionale, in ragione della particolare importanza di una realtà produttiva, quotata in borsa, che occupava centinaia di dipendenti e che era stata, nel tempo, progressivamente svuotata dei suoi capitali, distratti dai membri dell'allora consiglio di amministrazione, poi imputati (e, quindi, condannati) per fatti di bancarotta fraudolenta.

In seconda battuta, era altrettanto di interesse sapere che uno dei commissari giudiziari - Saitta Daniela - era stata vittima di *hackeraggio* della sua posta elettronica e che le erano stati, perciò, sottratti documenti di carattere riservato ed afferenti proprio il caso Eutelia.

La circostanza poi che fosse in corso la procedura di amministrazione straordinaria e che, in breve, si dovevano decidere le sorti del principale asset produttivo, quello afferente il comparto delle telecomunicazioni, rendeva la notizia 'attuale', ovvero dotata di utilità sociale, anche perché si discuteva dell'opportunità di salvaguardare i livelli occupazionali (v., sul punto, Cass. Pen., Sez. V, 07.10.2010, nr. 38096).

4.2

Circa il profilo della verità, è necessario premettere come lo stesso imponga al giornalista una scrupolosa disamina delle fonti dalle quali attinge il suo sapere. Egli deve cioè operare un controllo analitico della notizia che viene - suo tramite - veicolata nella collettività e, se tanto non è possibile, deve comunque astenersi dalla pubblicazione, accettando diversamente il rischio che detta notizia non corrisponda alla verità. Avrà rilevanza anche il putativo, e quindi l'erronea convinzione che la notizia corrisponda al vero, qualora l'articolista abbia fatto un diligente lavoro di ricerca, al fine di vincere ogni dubbio sulla (presunta) autenticità delle fonti. L'inaccessibilità della verifica non determina il venir meno del controllo, ma implica il dovere di non pubblicare la propalazione (cfr., in questi termini e per tutte, Cass. Pen., Sez. V, 17.12.2010, nr. 13708).

Ora, si è detto che la fonte di conoscenza dalla quale CASALINI ha attinto è rimasta anonima. L'odierno imputato non ha potuto svolgere un approfondimento sulla verità di quanto lì riportato e, pertanto, si sarebbe dovuto - almeno in astratto - astenersi dalla divulgazione.

Senonché dagli atti del giudizio è emerso che il medesimo *panflet* era stato già ampiamente diffuso, perché pubblicato su cinque siti internet e riportato, in buona parte del suo contenuto, da una testata giornalistica locale. Si tratta di una circostanza richiamata nel testo di CASALINI e che non è stata neppure contestata dalle persone offese.

4.2.1

Sul punto, è bene evidenziare che quando una notizia viene introdotta nel circuito dei *media* risulta, perciò solo, di pubblico dominio. L'informazione è, infatti, riversata in un canale il cui accesso è libero, atteso che l'immissione di immagini e notizie è rivolta *ad incertam personam*, ovvero ad una platea non determinabile di utenti.

In altri termini, la presunta diffamazione di cui oggi si discute si era già concretizzata e non è neppure possibile immaginare una lesione della reputazione 'da rimbalzo', ovvero per l'ulteriore divulgazione, in quanto - si ripete - la comunicazione anonima era stata già diffusamente veicolata mediante altri organi di comunicazione, di talché il pezzo di CASALINI non può avere determinato un'offesa aggiuntiva all'altrui patrimonio valoriale.

In particolare, la più illuminata giurisprudenza di legittimità, anche di estrazione civilistica (v., Cass. Civ., Sez. III, 27.05.2014, nr. 19152), alla quale questo Giudice ritiene di dover

dar seguito, ha sottolineato come il delitto in parola non possa ascrivarsi alla condotta di chi abbia semplicemente fatto da 'cassa di risonanza' di una comunicazione già conosciuta dalla comunità di riferimento, anche in ragione del fatto che la diffamazione è reato di pericolo e a consumazione istantanea, i cui effetti si esauriscono con la (prima) diffusione e non può ragionevolmente immaginarsi un permanere del connotato di offensività, per il solo fatto che altri diano spazio a quell'informazione (cfr., Cass. Pen., Sez. V, 21.06.2005, nr. 27236).

Il giornalista diventa, nel caso di specie, un testimone della medesima informazione, che - attesa l'insondabilità della fonte - deve riprodurre in forma impersonale, senza mostrare di aderire al contenuto denigratorio di quello scritto. Nelle ipotesi di fatto già note, il fatto può non essere vero ma ciò non esclude che lo si racconti, perché può risultare di particolare interesse per la pubblica opinione conoscere di un episodio così rilevante, quale certamente deve ritenersi lo svolgimento di un'inchiesta, all'esito di un'attività di *hackeraggio*, sulle note vicende di Eutelia.

In queste ipotesi, però, sul giornalista grava un dovere di precisare che la verità asserita nel suo articolo non si estende al contenuto del racconto, ma è limitata alla notizia del fatto storico in quanto tale.

Ora, nella premessa del pezzo CASALINI ha ben evidenziato che quanto si accingeva a riportare era il frutto di un *giudizio di merito, assolutamente soggettivo* e non può, pertanto, ritenersi che la fedele illustrazione dell'anonimo scritto sia stata per lui un'occasione per esprimere delle valutazioni di carattere personale, assolutamente disancorate dalla realtà. Rispondeva a verità che un ignoto soggetto aveva indebitamente captato delle informazioni di sicuro interesse per la comunità aretina e la valutazione circa l'attività di dossieraggio che ne è conseguita, è stata rimessa alla libera interpretazione del lettore.

4.3

Da ultimo, la continenza. Il rispetto di tale canone esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione della notizia. Ora, mentre il diritto di cronaca implica un'asettica riproduzione del reale, quello di critica accetta l'utilizzo di toni più sferzanti, purchè non lambiscano la contumelia. Una particolare declinazione del diritto di critica è poi data dalla satira, esercitata in modo simbolico e a tratti paradossale, di talchè per essa non si può utilizzare il parametro consueto di correttezza dell'espressione. La soglia della penale rilevanza sarà comunque superata se la persona raggiunta dalla critica risulti, in conseguenza di ciò, esposta al pubblico disprezzo (cfr., così, Cass. Pen., Sez. V, 25.11.2016, nr. 22252).

Tanto detto, si crede che l'articolo a firma CASALINI mantenga una forma espositiva del tutto consona, anche nella parte del titolo. '*Lasciare sul lastrico 2.500 lavoratori*' (titolo sostanzialmente copiato dallo scritto anonimo) non può ritenersi espressione lesiva dell'altrui reputazione, in quanto si limita a stigmatizzare - con tono sì sferzante, ma non nocivo - la situazione di difficoltà nella quale versava al tempo il personale dipendente, sottoposto al meccanismo degli ammortizzatori sociali e nella speranza di salvaguardare il posto di lavoro (anche per la quota transitata in Agile S.r.l.).

Come già detto, lo scritto in parola può suddividersi in due parti: soltanto la prima è redatta dal medesimo imputato ed in questa egli precisa che le successive informazioni sono soltanto delle *deduzioni*, avvertendo comunque il lettore del carattere ipotetico di quella ricostruzione. Per questo, non può considerarsi diffamatoria neppure la frase con la

quale ribadisce che dalla lettura del *panslet* 'potrebbero' emergere delle opacità commesse nell'operazione di vendita di Eutelia S.p.A., dal momento che nell'esercizio del diritto di critica il giornalista può comunque esprimere delle valutazioni, a patto che non si traducano - come nell'occasione effettivamente non si sono tradotte - in espressioni allusive, di attacco personale.

In sintesi, CASALINI non soltanto non aderisce alla ricostruzione dei fatti proposta dall'ignoto autore, ma sembra prenderne le distanze, invitando a più riprese il lettore a mantenere - lui per primo - un atteggiamento di severa critica nella consultazione dello scritto. La forma di comunicazione che utilizza non si traduce certamente in espressioni infamanti, di talchè può ragionevolmente sostenersi che il medesimo non abbia fatto ricorso a coloriture gratuite ed inadeguate.

5.

È convinzione dell'odierno decidente che l'articolo per il quale è stato giudizio si muova nell'ambito del diritto di critica e cronaca giornalistica. Conseguentemente, nessuna responsabilità è ravvisabile in capo al direttore responsabile, nonché articolista CASALINI Paolo. Si impone una pronuncia assolutoria nei confronti dello stesso, con la formula indicata nel dispositivo: il fatto non costituisce reato, per esercizio del diritto di cronaca e critica.

Il deposito della presente motivazione è stato riservato in un termine più ampio di quello ordinario, che si è ritenuto congruo indicare in giorni quarantacinque, decorrenti dalla lettura del dispositivo in udienza, in ragione del particolare carico di lavoro gravante su questo Ufficio.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

CASALINI Paolo dal reato al medesimo ascritto nella rubrica, perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

Arezzo, 5 dicembre 2018.

Il Cancelliere
dott. ssa Francesca Properzi

Il Giudice
Dott. Claudio Lara

Depositato in cancelleria
18/11/19

Il Cancelliere
dott. ssa Francesca Properzi